

N. 00051/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00812/2012 REG.RIC.

N. 00813/2012 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto****(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2012, proposto da:

Immobiliare Daniela Sas di Gai Gianmarco Giulio & C., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Dona', con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio;

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2012, proposto da:
Maria Daniela Canel, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Dona', con
domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett.
Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Agenzia del Demanio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 812 del 2012:

del provvedimento 21/12/2009 prot. CVE-0046418-I, del Capo
Compartimento ANAS per la Regione Veneto, con il quale è stato
prorogato di due anni il termine per il compimento delle espropriazioni
stabilito con il dispositivo n. 18277 del 21/12/2004; del decreto di
esproprio 7/12/2011 prot. CVE-0043421-P, del Dirigente dell'Ufficio
per le Espropriazioni di ANAS S.p.A. registrato in data 19/12/2011
con n. 13; della nota 13/3/2012 prot. CVE-0008507-P, del Capo
Compartimento ANAS per la Regione Veneto, con la quale si è, tra
l'altro ed in particolare, dato riscontro all'istanza del 9/1/2012 del
sottoscritto difensore e di Immobiliare Daniela S.a.s., all'uopo
trasmettendo copia dei provvedimenti individuati sub 1 e sub 2, e si è
comunicato che "non è possibile applicare l'art. 42 bis del D.P.R. n.
327/2001" nonchè per la condanna di ANAS S.p.A. ad acquisire ex art.

42 bis del D.P.R. 327/2001 gli immobili ubicati nel Comune di Susegana (TV), Fg. 38, Mappali 877, 869 e 891, previa liquidazione e corresponsione di quanto dovuto a titolo di saldo dell'indennizzo-risarcimento..

quanto al ricorso n. 813 del 2012:

del provvedimento 21/12/2009 prot. CVE-0046418-I, del Capo Compartimento ANAS per la Regione Veneto, con il quale è stato prorogato di due anni il termine per il compimento delle espropriazioni stabilito con il dispositivo n. 18277 del 21/12/2004; del decreto di esproprio 7/12/2011 prot. CVE-0043421-P, del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di ANAS S.p.A. registrato in data 19/12/2011 con n. 13; della nota 13/3/2012 prot. CVE-0008511-P, del Capo Compartimento ANAS per la Regione Veneto, con la quale si è, tra l'altro ed in particolare, dato riscontro all'istanza del 9/1/2012 del sottoscritto difensore e della signora Maria Daniela Canel, all'uopo trasmettendo copia dei provvedimenti individuati sub 1 e sub 2, e si è comunicato che "non è possibile applicare l'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001" nonchè per la condanna di ANAS S.p.A. ad acquisire ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 gli immobili ubicati nel Comune di Susegana (TV), Fg. 38, Mappali 618, 55, 189 e 512, previa liquidazione e corresponsione di quanto dovuto a titolo di saldo dell'indennizzo-risarcimento o in subordine, a scegliere discrezionalmente tra acquisire ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 tali immobili ovvero restituirli, previa

rimessione in pristino dell'area, alla ricorrente..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premessa l'opportunità di trattare congiuntamente i due ricorsi indicati in epigrafe, stante l'evidente connessione oggettiva;

appare necessario ricostruire brevemente la vicenda che ha originato la controversia in esame, anche ai fini di individuare con maggior precisione la pretesa ora fatta valere in giudizio dalle ricorrenti.

La procedura espropriativa avviata nel 2004 dall'amministrazione per lavori di riqualificazione dell'intersezione fra la S.P. di via Stradonelli e la S.S. 13 "Pontebbana", nel Comune di Susegana, aveva interessato una serie di terreni in proprietà maggioritaria della signora Canel Daniela ed in misura minore della ditta Immobiliare Daniela, così come all'epoca identificati con le relative indicazioni catastali.

Detti beni, una volta approvato il progetto definitivo, venivano occupati in via anticipata, ai sensi dell'art. 22 - bis D.P.R. 327/01 ed infatti

l'amministrazione procedeva in data 30.1.2006 all'immissione in possesso ed alla corresponsione alla proprietà dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria.

L'indennità provvisoria non veniva tuttavia accettata dalla proprietà e quindi veniva dato avvio al procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/01, onde addivenire, a seguito perizia di stima concordata fra il tecnico dell'amministrazione e quello della proprietà, alla quantificazione dell'indennità da corrispondere al momento dell'esproprio.

In esito a tale procedimento concordemente si addiveniva alla determinazione dell'indennità definitiva e le relative somme, dovute proporzionalmente alla signora Canel ed alla ditta Immobiliare Daniela, venivano versate dall'amministrazione ed incassate dalle beneficiarie.

In questo contesto, definitosi nel corso del 2007, in epoca in cui era ancora efficace la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi sussistevano i presupposti, anche temporali, per l'emanazione del decreto di esproprio, si colloca il provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, non comunicato alle interessate, provvedimento che risultava necessario al fine di consentire l'adozione del decreto di esproprio entro i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, la quale, nel caso in esame, sarebbe venuta a scadere nel dicembre 2009 senza che nessun provvedimento espropriativo fosse stato posto in essere dall'amministrazione espropriante.

La controversia in oggetto nasce proprio dalla successiva conoscenza da parte delle ricorrenti del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente decreto di esproprio dei beni, peraltro in misura maggiore rispetto a quanto inizialmente disposto ed in ragione della quale era stata già liquidata l'indennità di espropriazione, adottato nell'arco del biennio di proroga precedentemente disposto.

Visti gli atti introduttivi, con i quali è stata denunciata l'illegittimità del provvedimento, prot. CVE-0046418-I del 21.12.2009, che ha disposto la proroga del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente decreto di esproprio adottato successivamente alla scadenza del quinquennio originariamente stabilito per la conclusione della procedura espropriativa;

infatti, il termine inizialmente stabilito per il compimento delle espropriazioni, così come individuato con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, disposta in data 21.12.2004 dal Capo Compartimento dell'ANAS con provvedimento n. 18277, giungeva a scadenza, per decorrenza del quinquennio, in data 21.12.2009;

considerato che, come sopra anticipato, ai sensi dell'art. 13, comma 5 D.P.R. 327/01 con nota n. 46418 de, 21.12.2009 è stata disposta la proroga di due anni del termine della dichiarazione di pubblica utilità e per l'effetto è stato possibile emettere il decreto di esproprio nel corso del successivo biennio e specificatamente in data 7.12.2011;

viste le censure dedotte in ricorso riguardo all'illegittimità della proroga,

per violazione dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto non è stata preventivamente data comunicazione ai soggetti direttamente interessati della volontà e delle ragioni per le quali l'amministrazione ha inteso prorogare i termini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché per violazione della stessa disposizione di cui all'art. 13, comma 5 D.P.R. 327/01, in quanto non risultano esternate né comprovate le ragioni di forza maggiore o di altra natura che hanno determinato la necessità di disporre la proroga;

che, invero, l'amministrazione procedente si è limitata a fare riferimento a generici problemi riguardanti il completamento da parte dell'Agenzia del Territorio delle operazioni di frazionamento catastale dei beni, i quali avrebbero determinato l'impossibilità di completare nei termini le procedure espropriative;

ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi, proponenti identiche censure, siano fondati, in primo luogo, in considerazione del fatto che la proroga è stata disposta in difetto della comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Come già osservato da questo Tribunale in fattispecie analoga : “Il decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità costituisce, infatti, provvedimento discrezionale che, ponendosi a chiusura del subprocedimento autonomo, è capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quanto meno sotto il profilo del ritardo nella emanazione del decreto di esproprio e conseguentemente nel

pagamento della relativa indennità. Da detta connotazione discrezionale del provvedimento in parola discende, in assenza di una situazione di urgenza qualificata, la necessità di procedere, in ossequio ai principi sanciti dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio n. 14 del 1999, alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 (CdS, IV, 16.3.2001 n. 1578; 19.1.2000 n. 248; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 4.12.2002 n. 877)” (così, T.A.R. Veneto, I, n. 2173/2009).

In secondo luogo, il provvedimento risulta carente nell'esternazione dei presupposti indicati dalla norma per consentire la proroga del termine della dichiarazione di pubblica utilità.

Invero, il provvedimento di proroga fa riferimento a mere difficoltà attuative relative alla lunghezza delle procedure o più specificatamente alle pratiche relative al frazionamento catastale, demandate all'Agenzia del Territorio di Treviso, senza tuttavia evidenziare alcun fatto obiettivo non dipendente dalla volontà del soggetto procedente, difficoltà e rallentamenti come tali non riconducibili a cause di forza maggiore o ad altre giustificate ragioni.

A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso in fattispecie analoga dalla Sezione, con la pronuncia n.291/2012, ove si è ricordato che “... è legittima la proroga dei termini dei lavori e delle espropriazioni, solo nei casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”, per cui eventuali ragioni

(così come dedotte dall'ANAS riguardo alle operazioni da compiersi da parte del l'Agenzia del Territorio) consistenti nel mancato completamento dei frazionamenti catastali, non paiono riconducibili a situazioni di obiettiva difficoltà, bensì a circostanze prevedibili prima dell'adozione di provvedimenti in questione e a difficoltà ben risolubili nei cinque anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, sussistendo i vizi denunciati da parte ricorrente con riguardo alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità, va accolto il ricorso e quindi annullato il provvedimento di proroga, con conseguente decadenza dell'originaria dichiarazione di pubblica utilità, per decorso del quinquennio, in assenza di proroghe legittime.

Di conseguenza, anche il decreto di esproprio impugnato con il presente ricorso, in quanto emanato, in data 7.11.2011, in difetto del suo presupposto costituito dall'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità efficace, è illegittimo e deve essere annullato.

Vista altresì la richiesta presentata dai ricorrenti, in ordine alla necessità che l'amministrazione provveda - in assenza di un valido titolo di esproprio (come è nel caso in esame per effetto del disposto annullamento) ed in presenza dell'avvenuta modifica dei beni a seguito dell'anticipata occupazione ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. 327/01 - ai sensi dell'art. 42 - bis D.P.R. 327/01, a valutare la possibilità di acquisire gli immobili, corrispondendo ai proprietari (previa deduzione di quanto già anticipato nel corso della procedura, con maggiorazione

degli interessi legali maturati nelle more sulle suddette somme) quanto dovuto in base alla disposizione richiamata;

che a tale specifico riguardo va sottolineato come l'avvenuta liquidazione dell'indennità di esproprio non incide sulla pretesa ora avanzata da parte ricorrente, in quanto detta quantificazione risultava comunque subordinata al perfezionamento della procedura con la legittima emissione del decreto di esproprio, fermo restando che le somme già percepite – come peraltro non contestato da parte ricorrente, anche in occasione della richiesta presentata in data 9.1.2012 – dovranno essere dedotte dal dovuto, maggiorate degli interessi nelle more sulle stesse maturati;

ritenuto che l'istanza dei ricorrenti in tal senso formulata possa trovare accoglimento nel senso che sarà demandata alla valutazione dell'ANAS la decisione di procedere con l'acquisizione in proprietà delle aree occupate o alla loro restituzione in pristino;

che invero, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale, l'ANAS S.p.a., ove ritenga di non restituire gli immobili ai legittimi proprietari previo riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre l'acquisizione del bene;

che qualora essa decida per l'acquisizione, dovrà contestualmente liquidare in favore dei ricorrenti il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, secondo i criteri attualmente

vigenti, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità a titolo di occupazione sine titolo, detratto, ovviamente, quanto già corrisposto a titolo di indennità e relativi interessi, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme così determinate, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;

che infine nell'effettuare il suddetto computo dovranno essere considerate le maggiori aree concretamente occupate rispetto a quelle originariamente apprese in via anticipata;

che pertanto l'amministrazione dovrà procedere ad effettuare la scelta entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria o dalla sua notificazione a cura delle parti, se anteriore;

ritenuto infine che le spese del giudizio debbano seguire la regola della soccombenza per quanto riguarda la sola posizione di ANAS (per le altre autorità intimate, non costituite, le spese potranno ritenersi compensate), che pertanto saranno liquidate a favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe riuniti, li

accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Dispone altresì che per effetto del disposto annullamento del decreto di esproprio, l'amministrazione intimata provveda ai sensi dell'art. 42 bis del Testo Unico Espropri e con le modalità in premessa indicate, entro e non oltre 60 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Condanna l'ANAS al pagamento in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun ricorso, oltre oneri di legge.

Si dispone la compensazione delle spese di lite con le altre autorità intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)